

**SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO PER SERVIZI DI PULIZIE,
MANUTENZIONI, SALATURA E SGOMBERO NEVE NELLE AREE ATTINENTI LE
ATTIVITA' DI AREA BLU SPA NEL CENTRO STORICO DI IMOLA.**

C.I.G. n. 8025263089

TRA

1) AREA BLU SPA (c. f. / partita IVA 00828601203) che nel prosieguo del presente Atto verrà chiamato per brevità anche "Appaltante" nella persona di _____, in qualità di _____;

2) _____ con sede legale in _____ codice fiscale _____ - Partita IVA _____, iscritta nel Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di _____ al numero _____, che nel prosieguo del presente Atto verrà chiamato per brevità anche "Esecutore" nella persona di _____, nato a _____ il _____, il quale interviene nel presente contratto, in qualità di _____;

PREMESSO CHE

- *(eventuale) Il contratto viene stipulato in pendenza del l'ottenimento della comunicazione prefettizia, trascorsi i 30 giorni dal la consultazione della Banca Dati, per cui si procede in assenza del la comunicazione antimafia, dietro presentazione di autodichiarazione (art. 88 D. Lgs 159/2011) Se dalla comunicazione risultano cause ostative, sarà dichiarata la risoluzione del contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite;*
- *(eventuale) Il contratto è dichiarato urgente e viene stipulato in pendenza del l'ottenimento della comunicazione prefettizia, per cui si procede in assenza della comunicazione antimafia, dietro presentazione di autodichiarazione (art. 89 D. Lgs 159/2011). Se dal la comunicazione antimafia risultano cause ostative, sarà dichiarata la risoluzione del contratto, fatto salvo il pagamento del valore del le opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite;*
- *l'Esecutore ha presentato la garanzia di esecuzione del contratto (garanzia definitiva) prescritta dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e al l'art. 12 del presente contratto mediante 10% dell'importo di € _____;*
- *(eventuale: tale garanzia è stata ridotta, ai sensi del l'art. 103 che richiama l'art. 93 D. Lgs 50/2016, in quanto l'Esecutore ha presentato:*
 - *la certificazione del sistema di qualità conforme al le norme europee della serie UNI CEI ISO9000 (riduzione del 50%);*
 - *l'appaltatore ricade nella definizione di microimprese, piccole e medie imprese oppure è un raggruppamento di operatori economici o consorzio ordinario costituito esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese (riduzione del 50%);*
 - *possesso di registrazione al sistema comunitario di eco gestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento(CE)n.1221/2009del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25/11/2009, (riduzione del 30%, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo);*
 - *possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001 (riduzione del 20%);*
 - *Sviluppa un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067 (riduzione del 15%);*

- *possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento(CE)n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (riduzione del 20% ,anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, o possesso del rating di legalità e rating di impresa o del la attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni (riduzione del 30% non cumulabile);*
- **(in caso di avvalimento:** in sede di gara l'Esecutore si è avvalso di _____ (ausiliario) per i seguenti requisiti: _____. Ai sensi dell'art. 89 c. 5 D. Lgs 50/2016 (Codice) l'ausiliario è responsabile in solido con l'Esecutore nei confronti dell'Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto dell'avvalimento. Nel caso l'ausiliario abbia prestato un titolo di studio o professionale o le esperienze professionali pertinenti, tale soggetto deve effettivamente svolgere la prestazione. Ai sensi del l'art. 89 c. 9 Codice il RUP accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'ausiliario, pena la risoluzione del contratto)
- *(eventuale Prima o contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto l'Esecutore ha depositato all'Appaltante i seguenti contratti relativi a prestazioni rese in favore dell'Esecutore in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto, che non costituiscono subappalto ai sensi dell'art. 105 c. 3 lett. c-bis) D. Lgs 50/2016: _____. Per essi sono state effettuate le verifiche previste all'art. 80 D. Lgs 50/2016);*
- Con la firma del presente contratto l'Appaltatore attesta che, nel periodo invernale, un responsabile della cooperativa sarà stabilmente presente all'interno del centro abitato di Imola, al fine di soddisfare quanto richiesto nelle prestazioni oggetto del servizio di "sgombero neve e trattamento antighiaccio dei parcheggi pubblici" del capitolato tecnico. Il responsabile è il Sig. ____, egli è reperibile al seguente n. di telefono _____ e indirizzo mail _____. Eventuali modifiche saranno comunicate via PEC all'indirizzo areablu@cert.areablu.com con almeno 10 giorni di anticipo.
- E' stata presentata la planimetria ed il contratto d'affitto o di proprietà della sede o di una Unità operativa presente all'interno del centro Abitato di Imola (art. 11 contratto) sita in via _____. Le eventuali modifiche, sempre all'interno del centro abitato di Imola, saranno comunicate come sopra.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Oggetto del contratto

Il contratto ha per oggetto i servizi di pulizie, manutenzioni, salatura e sgombero neve nelle aree attinenti le attività di Area Blu S.p.A. nel Centro Storico di Imola da eseguire in appalto.

Quantità e caratteristiche tecniche sono riportate nel Capitolato Tecnico e nella documentazione di gara che fanno parte integrante del contratto.

Il contratto è conforme al D. MATTM del 24 maggio 2012, come richiesto dall'art. 34 D.Lgs. 50/2016 e dalla L. 221/2015.

Le premesse fanno parte integrante del contratto.

Art. 2 - Ammontare del contratto

L'importo complessivo dell'appalto è compensato, al lordo del ribasso:

- Parte "a corpo" (art. 3, c. 1, lett. dddd, D.Lgs. 50/2016) per € 90.000,00, di cui € 75.800,00 per servizi di pulizie (punto 1 Conto Economico) + €10.200,00 per servizi di manutenzione (punto 2 Conto Economico) + €4.000,00 per fermo macchine e reperibilità sgombero neve e antighiaccio (punto 3 Conto Economico);
- Parte "a misura" (art. 3, c. 1, lett. eeee, D.Lgs. 50/2016) per € 14.000,00 posti a base di gara da aumentare in base all'importo che si rende disponibile dal ribasso sulla parte a corpo per interventi a richiesta di Area Blu di servizio di sgombero neve e trattamento antighiaccio dei parcheggi pubblici a richiesta di Area Blu, secondo i prezzi sotto indicati.

L'importo complessivo ammonta quindi ad € 104.000,00 annui (oltre IVA) con possibilità di rinnovo per un ulteriore anno, per un totale di € 208.000,00 oltre IVA.

Ai sensi dell'art. 23 c. 16 D.Lgs. 50/2016 il costo della manodopera è stato calcolato in € 55.000 sulla base delle tabelle ministeriali relative al CCNL di settore.

Il costo relativo alle misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni, non soggetto a ribasso, ammonta ad € 65,30, compensati a corpo.

Per la parte a corpo, si precisa che i richiami ai calcoli di prezzo non valgono a snaturare i requisiti tipici del contratto a corpo, poiché il loro valore è meramente indicativo delle modalità di determinazione del prezzo complessivo del Capitolato Tecnico. Il ribasso offerto in sede di gara va a ridurre i prezzi a corpo e i prezzi compensati ad ora come sotto riportati nonché ad aumentare l'importo a disposizione per gli interventi di servizio di sgombero neve e trattamento antighiaccio dei parcheggi pubblici a richiesta di Area Blu (remunerato a misura), per cui l'importo del contratto per un anno rimane fissato in € 104.000,00 (€ 208.000,00 per due anni). In conseguenza del ribasso offerto in sede di gara del ____%, l'importo complessivo dell'appalto compensato a corpo risulta di € ____/anno

La parte compensata a misura ammonta ad € ____ per anno.

I prezzi della parte a misura risultanti dal ribasso offerto in sede di gara, sopra riportato, sono i seguenti:

(vedi punto 3.1.b del Capitolato)

TIPOLOGIA TARIFFA ORARIA

TIPOLOGIA	TARIFFA ORARIA			
	Ordinario €/h	Festivo €/h	Notturno €/h	Notturno festivo €/h
Operatore senza trattore	18.00	+35% (24.30)	+50% (27.00)	+68% (30.24)
Spandisale montato su camion con operatore	—	+35% ()	+50% ()	+68% ()
Trattore da 45 cv con operatore	—	+35% ()	+50% ()	+68% ()
Trattore da 110 cv con operatore	—	+35% ()	+50% ()	+68% ()

La prestazione di cui al presente contratto viene effettuata nell'esercizio di impresa e, pertanto, soggetta all'imposta sul valore aggiunto (DPR 633/1972) da sommarsi agli importi di cui sopra, a carico dell'Appaltante, nella misura vigente al momento del pagamento che verrà indicata dall'Appaltante su richiesta dell'Esecutore da effettuarsi prima dell'emissione delle fatture.

Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 81/2008, l'Appaltante ha redatto il DUVRI (Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza) allegato al presente contratto; l'Esecutore dovrà proporre all'Appaltante gli adeguamenti che si renderanno necessari in funzione dell'evoluzione dell'esecuzione del contratto. Tali modifiche dovranno essere approvate dall'Appaltante. Resta inteso che il costo relativo alle misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni non può essere modificato.

Art. 3 - Variazioni e modifiche al contratto

In nessun caso l'Esecutore può procedere a variazioni o modifiche delle prestazioni senza la previa autorizzazione dell'Appaltante; in caso contrario deve ripristinare i lavori e le opere nella situazione originaria fermo restando che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per le attività medesime.

Nei limiti previsti dall'art. 106 D.Lgs. 50/2016 l'Appaltante si riserva l'insindacabile facoltà di introdurre tutte quelle variazioni che riterrà opportune per qualsiasi effetto, senza che l'Esecutore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel presente contratto.

Per le varianti sarà redatto e sottoscritto uno specifico atto di sottomissione.

Inoltre l'Esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale, non comportanti maggiori oneri per l'Esecutore e che siano ritenute opportune dall'Appaltante.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 106 c. 1 lett. e) D. Lgs 50/2016 si considerano modifiche non sostanziali ai sensi del c. 4 del medesimo articolo se di importo inferiore al 20% dell'importo di contratto.

Art. 4 - Qualità - Penali

L'esecuzione del contratto deve essere eseguita secondo le migliori regole d'arte e le prescrizioni dettate dall'Appaltante in modo tale che risponda perfettamente alle condizioni stabilite.

Tutti i materiali dovranno presentare caratteristiche di sicurezza atte ad evitare qualsiasi tipo di danno agli utenti sia fisico che a cose.

I materiali dovranno essere nuovi, delle migliori qualità esistenti in commercio ed essere accettati dal Direttore dell'esecuzione (che può coincidere con il responsabile di procedimento).

Quando per determinati materiali è richiesta specificatamente la certificazione ai sensi delle norme UNI, ISO od altro, tali certificazioni dovranno essere presentate all'Appaltante.

L'Esecutore resta comunque totalmente responsabile del buon esito della prestazione, anche per quanto dipende dai materiali stessi, la cui accettazione non pregiudica in nessun caso i diritti dell'Appaltante. Al verificarsi di inadempienze e violazioni delle norme contrattuali, qualora l'Esecutore non ottemperasse agli obblighi assunti, sia per quanto inerente alla puntualità ed alla qualità, sia alla perfetta esecuzione del contratto, obblighi tutti che dovranno essere conformi al capitolato speciale, così come eventualmente integrato dall'offerta tecnica presentata dall'Esecutore in sede di gara, saranno applicate penali con le modalità di seguito esposte e descritte dettagliatamente nel capitolato tecnico parte integrante del presente documento:

- **apertura/chiusura ordinaria dei servizi igienici pubblici:** € 20,00 ogni 15min di ritardo;
- **interventi di manutenzione, riparazione, fornitura e sostituzione attrezzature/accessori, guasti o danneggiati, appartenenti ai servizi igienici pubblici:** € 20,00 ogni 15min di ritardo eccedente il limite temporale massimo di due ore dalla segnalazione del guasto;
- **servizio di sgombero neve e trattamento antighiaccio dei parcheggi pubblici:** € 30,00 ogni 15min di ritardo eccedente il limite temporale di 60min dall'inizio delle precipitazioni;
- **mancata pulizia:** qualora il fornitore non effettuasse le pulizie saltando la giornata o l'intervento programmato: penale pari a € 100,00 per ogni servizio non eseguito;
- **pulizie insufficienti:** qualora il fornitore non effettuasse gli interventi prescritti, rispettando gli standard minimi indicati: penale pari a € 50,00 per ogni contestazione rilevata ed effettivamente comprovata;
- **prodotti difformi:** nel caso in cui la ditta utilizzi prodotti con caratteristiche differenti da quelle indicate al paragrafo 1.6 del Capitolato, verrà applicata una penale pari a € 100,00 per prodotto, salvo la refusione di eventuali danni cagionati;
- **rendicontazione interventi:** penale pari a €15 ogni giorno di ritardo nell'invio del rapporto di intervento come descritto nel paragrafo "Informazioni generali" del Capitolato.

Ai sensi dell'art. 113-bis D. Lgs 50/2016, per ogni giorno di ritardo rispetto alla scadenza del tempo utile, per quanto non specificatamente previsto, si applicherà una penale dell'un per mille dell'ammontare netto contrattuale. Qualora tale penale raggiunga il 10% dell'ammontare netto contrattuale il Responsabile di procedimento avvierà le procedure previste dall'art. 108 del D. Lgs 50/2016 (risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo).

Qualora dal mancato rispetto dei termini derivi all'Appaltante un ulteriore danno, resta salva l'azione di risarcimento ai sensi dell'art. 1382 del Codice Civile.

A giustificazione del ritardo, l'Esecutore non potrà mai attribuire la causa ad altri soggetti che provvedano, per conto dell'Appaltante, ad altri lavori, servizi o forniture, se l'Esecutore non avrà denunciato tempestivamente e per iscritto all'Appaltante il ritardo a questi soggetti ascrivibile, affinché l'Appaltante stesso possa farne regolare contestazione.

Tutto quanto presente nel contratto o nel capitolato che contempli necessariamente dei tempi e degli orari da rispettare (es. 48h consegna biciclette o aperture, pulizie, chiusure bagni o in caso di neve mezzi e operatori operativi entro 60 minuti dall'inizio delle precipitazioni e quant'altro comunicato o disposto dalla SA) dovrà essere rigorosamente osservato. Ogni inosservanza o mancato rispetto dei tempi e/o orari stabiliti, comporterà una penale pari a € 200.00. Le inosservanze o mancato

rispetto dei tempi o orari stabiliti verranno contestate per iscritto da parte della SA, tramite posta certificata. Dopo 5 (cinque) inosservanze o mancato rispetto dei tempi e/o orari stabiliti, il contratto verrà risolto e si procederà all'aggiudicazione della cooperativa arrivata seconda come punteggio.

Art. 5 - Osservanza delle disposizioni di Legge

Al contratto si applicano, nell'ordine, le disposizioni del D.Lgs. 50/2016 e dal codice civile. Il presente contratto è disciplinato dalla legge italiana. Come specificato negli altri atti gara l'appalto è regolato altresì dalla normativa di cui alla legge 381/1991.

L'Esecutore si obbliga al rispetto del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del Codice di Comportamento approvati e pubblicati sul sito dell'Appaltante.

Art. 6 - Avvio dell'esecuzione in pendenza della stipulazione del contratto

In pendenza della stipulazione del contratto, l'Appaltante avrà la facoltà di procedere all'avvio dell'esecuzione anticipata, in tutto o anche in parte, e l'Esecutore dovrà dare immediato corso allo stesso, senza che al riguardo l'Esecutore possa pretendere indennità o risarcimenti di sorta e attenendosi alle indicazioni fornite dal Direttore dell'esecuzione. L'esecuzione d'urgenza (art. 32 c. 8 D. Lgs 50/2016) è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari. In caso di mancata stipulazione del contratto, l'Esecutore non avrà diritto che al pagamento di quanto avesse già predisposto o somministrato, per il rimborso delle relative spese.

Art. 7 - Avvio dell'esecuzione del contratto

L'avvio dell'esecuzione del contratto avverrà entro 45 giorni dalla data di stipula del contratto e, nei casi in caso di urgenza, dopo l'approvazione dell'aggiudicazione.

Art. 8 - Durata del contratto

Il servizio ha durata di 12 mesi a partire dalla stipula del contratto o dall'avvio dell'esecuzione anticipata del contratto.

L'Appaltante si riserva la facoltà di esercitare l'opzione di rinnovo agli stessi patti e condizioni per il periodo di ulteriori 12 mesi.

Art. 9 - Responsabilità dell'Esecutore circa l'esecuzione del contratto

L'Esecutore è l'unico responsabile dell'esecuzione del presente contratto in conformità alle migliori regole d'arte e della perfetta rispondenza alle condizioni contrattuali tutte. Egli deve effettuare il servizio a proprio rischio, assumendo a proprio carico le spese di ogni natura.

In caso di inosservanza alle norme di sicurezza e igiene sul lavoro sarà applicata, per ciascuna infrazione, una somma pari alla sanzione penale comminata anche a titolo di oblazione.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione di penali verranno contestati all'Esecutore, il quale dovrà comunicare le proprie deduzioni entro 5 giorni. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell'Appaltante ovvero non vi sia stata risposta entro il termine potranno essere applicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento e detratte dal

primo pagamento utile. I danni arrecati dal personale addetto nell'espletamento del servizio saranno contestati per iscritto; qualora le giustificazioni non siano accolte e l'Esecutore non abbia provveduto al ripristino nel termine prefissato, saranno applicate le penali in proporzione alla gravità del danno; l'accertamento del danno sarà effettuato in contraddittorio fra l'Appaltante ed il legale rappresentante dell'Esecutore. A tal scopo saranno comunicate al rappresentante dell'Esecutore, con anticipo di 24 ore, la data e l'ora dello svolgimento delle operazioni di accertamento del danno; qualora il rappresentante non si presenti, l'accertamento avrà comunque luogo e verrà redatto un apposito atto di constatazione di danno.

Art. 10 - Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante del contratto, anche se non materialmente allegati:

- a. *il capitolato tecnico;*
- b. *DUVRI;*
- c. *Conto economico;*
- d. *Polizze di garanzia previste nell'articolo "garanzie";*
- e. *Eventuale pertinente documentazione tecnica presentata in sede di gara.*

E' vietata la riproduzione, imitazione e contraffazione per altri contratti estranei al presente, di documenti e atti consegnati all'Esecutore sia in sede di gara sia in corso di esecuzione del contratto.

Art. 11 - Unità Operativa - Modalità e tempistiche di erogazione dei servizi - sospensioni e proroghe

L'Appaltatore deve avere nella disponibilità una sede oppure una Unità operativa sita nel centro abitato di Imola. Tale sede dovrà essere allacciata alle forniture di acqua, gas e elettricità e dovrà contenere un'officina meccanica attrezzata per tutte le attività di manutenzione richiamate nel capitolato. Oltre all'officina meccanica, il rimanente spazio disponibile dovrà poter contenere tutte le biciclette che di volta in volta verranno depositate al fine della riparazione/manutenzione/pulizia e contemporaneamente assieme a queste, dovrà poter contenere lo stoccaggio di almeno 100 quintali di sale come prima fornitura in previsione del periodo invernale. Le eventuali aree esterne non saranno comprese tra gli spazi adibiti allo stoccaggio delle biciclette, del sale e di quanto altro riguardante i servizi presenti nel capitolato, saranno considerate solo come aree di deposito mezzi, veicoli e macchine operatrici necessarie allo svolgimento dei servizi richiesti nel capitolato.

L'ultimazione della prestazione deve essere tempestivamente comunicata per iscritto dall'Esecutore all'Appaltante, il quale provvede ad effettuare, previa formale convocazione dell'Esecutore, il relativo accertamento in contraddittorio, a redigere in duplice originale, in caso di esito positivo, apposito certificato sottoscritto anche dall'Esecutore. Copia conforme del certificato di ultimazione viene rilasciata all'Esecutore che ne abbia fatto richiesta.

Per le sospensioni si applica l'art. 107 D. Lgs 50/2016.

Qualora l'Esecutore ritenga cessate le cause della sospensione, senza che sia stata disposta la ripresa, può diffidare per iscritto l'Appaltante perchè provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa della prestazione, qualora l'Esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

In relazione a particolari difficoltà di esecuzione incontrate dall'Esecutore, per cause ad esso non imputabili, l'Appaltante, previa richiesta motivata da parte dell'Esecutore, può concedere proroghe al termine di ultimazione previsto in contratto senza che ciò costituisca titolo per ottenere indennizzi o risarcimenti di sorta per il prolungamento dei tempi di esecuzione. In ogni caso la proroga deve

essere richiesta almeno 30 giorni prima rispetto alla scadenza del termine di ultimazione contrattualmente fissato.

L'Appaltante si riserva la facoltà prevista all'art. 63 c. 5 D. Lgs 50/2016 ossia la ripetizione dei servizi per l'ulteriore periodo che sarà indicato dall'Appaltante medesimo.

Art. 12 – Pagamenti

I pagamenti saranno eseguiti in rate trimestrali posticipate entro i due mesi successivi alla scadenza del trimestre di riferimento: le fatture pervenute nel primo trimestre verranno pagate entro il 31/5, quelle pervenute nel secondo trimestre entro il 31/8, quelle del terzo trimestre entro il 30/11 e quelle del quarto trimestre entro fine febbraio dell'anno successivo. Farà fede il timbro di arrivo dell'Appaltante.

In ogni caso i pagamenti saranno effettuati previo accertamento della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.

Le fatture devono essere compilate secondo le Leggi vigenti, essere corredate dalle copie dei relativi buoni di ordine e dovranno essere inviate al seguente indirizzo: fatture@cert.areablu.com.

I pagamenti verranno effettuati con accredito su c/c dedicato intestato all'Esecutore o al capogruppo in caso di Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti (RTC); le coordinate bancarie dovranno essere comunicate all'Appaltante. In alternativa, nel caso di RTC, la liquidazione potrà avvenire a favore di ciascun componente il raggruppamento, per l'importo da ciascuno fatturato, ma in tale caso la fattura dovrà esser accompagnata da apposita autorizzazione da parte del capogruppo. Anche nel caso di cessione del credito il cessionario è tenuto ad indicare il CIG/CUP e ad anticipare i pagamenti all'Esecutore mediante bonifico bancario o postale sui conti correnti dedicati.

La persona o le persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo, anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dall'Appaltante, sono indicate negli atti allegati al contratto dai quali risulta tale designazione. E' facoltà dell'Esecutore sostituire le persone indicate, ma tale sostituzione non ha efficacia nei rapporti con l'Appaltante fintanto che non sia stata ad esso ritualmente comunicata.

Per i pagamenti occorre attendere il DOL (riportante esito positivo), sia dell'Esecutore che dei subappaltatori. Nel caso il DOL segnali un'inadempienza contributiva relativa a soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, l'Appaltante procederà a trattenere dal pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza, sulla base di quanto segnalato dagli Enti previdenziali/assicurativi. L'Appaltante procederà al pagamento delle inadempienze accertate mediante il DOL direttamente agli Enti di cui sopra.

L'Esecutore non avrà diritto ad anticipazioni del prezzo contrattuale in base all'art. 5 DL 79/1997 convertito in Legge 140/1997.

L'Appaltante si riserva il diritto di compensazione ai sensi dell'art. 1241 c.c., anche relativamente ad altri contratti.

Le fatture devono essere emesse esclusivamente in formato elettronico, ai sensi dell'art. 25 D.L. 66/2014 e devono riportare il CIG e l'eventuale CUP indicati nell'oggetto.

Art. 13 - Oneri ed obblighi diversi a carico dell'Esecutore.

Saranno a carico dell'Esecutore gli oneri ed obblighi seguenti dei quali tener conto nel formulare l'offerta:

1. L'osservanza delle norme dei contratti collettivi di lavoro, delle disposizioni legislative e regolamentari relative alla prevenzione degli infortuni e l'igiene sul lavoro, le assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, le previdenze per la disoccupazione involontaria, l'invalidità e la vecchiaia, nonché la tutela, protezione e

assistenza dei lavoratori, l'assunzione delle categorie protette, il pagamento di ogni contributo, indennità e anticipazione posti a carico dei datori di lavoro.

Ai sensi dell'art. 30 c. 4 D. Lgs 50/2016, al personale impiegato nel presente contratto è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera

prevalente. A garanzia di tali obblighi si opererà sull'importo netto progressivo dei lavori una ritenuta dello 0,5%, ai sensi dell'art. 30 c. 5-bis D. Lgs 50/2016.

2. L'assunzione di responsabilità circa l'operato dei propri dipendenti anche nei confronti di terzi, così da sollevare l'Appaltante da ogni danno e molestia causati dai dipendenti medesimi.
3. L'adozione dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette alle prestazioni stesse e dei terzi, nonchè per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni ricadrà sull'Esecutore restandone sollevato l'Appaltante.
4. Le eventuali segnalazioni per garantire la sicurezza delle persone o cose.
5. L'Esecutore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 legge n. 136/2010. L'Esecutore deve comunicare all'Appaltante gli estremi identificativi del c/c dedicato, entro il termine previsto all'art. 3 comma 7 L. 136/2010, e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.
6. L'addestramento del personale dell'Appaltante, sull'uso e sulla manutenzione dell'oggetto della fornitura.
7. Le spese di trasporto, facchinaggio, imballo, montaggio, scarico a destinazione, installazione nei locali di destinazione, nonché tutti gli altri oneri, spese e prestazioni inerenti la predetta fornitura.
8. In caso di sciopero dei propri dipendenti l'Esecutore dovrà darne tempestiva comunicazione scritta all'Appaltante in via preventiva e tempestiva. L'Esecutore è altresì tenuto ad assicurare, un servizio ridotto, garantendo comunque la presenza di un numero minimo di addetti. I servizi e le ore non effettuate a seguito di scioperi dei dipendenti dell'Esecutore, nonché a seguito di scioperi interessanti il personale dell'Appaltante che comportano la chiusura totale del servizio per un'intera giornata, verranno detratti dal corrispettivo pattuito ovvero, a scelta dell'Appaltante, saranno trasformati in prestazioni.
9. fornire l'elenco prodotti chimici che saranno utilizzati nell'attività presso l'Appaltante e relative schede di sicurezza, delle eventuali sostanze infiammabili che saranno impiegate, l'elenco rifiuti che saranno prodotti durante l'attività ed indicazione delle modalità di smaltimento.
10. L'Esecutore deve garantire la continuità del servizio.
11. L'Esecutore sarà responsabile della custodia sia delle proprie attrezzature, sia dei prodotti utilizzati.
12. L'Appaltante non sarà responsabile in caso di danni o furti.
13. L'Esecutore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal DPR 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'art. 2 c. 3 del DPR 62/2013. L'Esecutore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo. La violazione degli obblighi di cui al DPR 62/2013 può costituire causa di risoluzione del contratto.

L'Appaltante, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'Esecutore il fatto, assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Si dichiara espressamente che di tutti gli obblighi ed oneri specificati si è tenuto conto nello stabilire l'offerta. L'Appaltante non assume alcuna responsabilità nel caso in cui l'Esecutore abbia usato, nell'attuazione del servizio oggetto del presente contratto, dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa. L'Esecutore si assume tutte le responsabilità eventualmente derivanti dall'adozione di dispositivi o soluzioni tecniche che violino brevetti, marchi, diritti di autore ed ogni genere di privativa altrui, sollevandone espressamente l'Appaltante.

Nel caso il contratto non venga eseguito secondo quanto previsto nel progetto si applicheranno le penali previste nel presente contratto.

Art. 14 – Subappalto

Alle commesse date dall'Esecutore ad altri operatori economici si applica l'art. 105 del d.lgs. 50/2016 e la normativa vigente.

Sono assolutamente vietati, sotto pena di immediata risoluzione del contratto per colpa dell'Esecutore e del risarcimento in favore dell'Appaltante di ogni danno e spesa, la cessione del contratto e l'affidamento in subappalto o in cottimo per la realizzazione dell'intera prestazione o comunque per una quota superiore al 40% dell'importo complessivo del contratto; il subappalto deve essere comunque disposto solo a favore di cooperative sociali di tipo B o loro consorzi.

L'Esecutore comunica all'Appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati ed anche copia del contratto medesimo. Il pagamento a tutti i subcontraenti deve essere effettuato su c/c dedicato (legge 136/2010). In mancanza di tale comunicazione il subcontraente non potrà accedere al cantiere. Sono altresì comunicate all'Appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

L'Esecutore deve chiedere autorizzazione al subappalto all'Appaltante, alle condizioni previste all'art. 105 c. 4 D. Lgs 50/2016. E' altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui all'art. 105 c. 7 D. Lgs 50/2016.

Ai sensi dell'art. 105 c. 18 D. Lgs 50/2016 l'Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro 30 giorni dalla richiesta, oppure 15 giorni per i subappalti o cottimi inferiori al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, termine prorogabile una sola volta per giustificati motivi; trascorso tale termine senza che l'Appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

L'affidamento in subappalto senza aver richiesto ed ottenuto le necessarie autorizzazioni potrà comportare anche la risoluzione del contratto.

L'Esecutore resta l'unico responsabile nei confronti dell'Appaltante dell'esecuzione del contratto.

L'affidamento in subappalto senza aver richiesto ed ottenuto le necessarie autorizzazioni potrà comportare anche la risoluzione del contratto.

L'Esecutore deve praticare gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore del 20%. Il subappaltatore deve essere in possesso dei requisiti di capacità eventualmente richiesti in sede di affidamento, in proporzione all'importo per cui si chiede l'autorizzazione.

L'Esecutore dovrà assicurarsi che non vi siano interferenze tra Esecutore e subappaltatore.

L'Appaltante verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti sia inserita

apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

I pagamenti dei lavori svolti dal subappaltatore vengono effettuati direttamente al subappaltatore, su c/c dedicato nei seguenti casi:

- il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa, previa presentazione di apposita dichiarazione all'Appaltante.
- In caso di inadempimento dell'Esecutore
- su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

In tali casi l'Esecutore, in occasione di ciascun SAL, deve comunicare all'Appaltante la parte della prestazione eseguita dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. In mancanza di tale comunicazione l'Appaltante non procederà al pagamento del SAL, e il tempo intercorrente tra l'emissione del SAL e la trasmissione della comunicazione comporta una sospensione del termine per il rilascio del certificato di pagamento. La comunicazione è dovuta anche nel caso il subappaltatore non abbia eseguito le attività nel SAL maturato.

Negli altri casi il pagamento avviene a favore dell'Esecutore: i pagamenti relativi alle attività svolte dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati, su c/c dedicato (art. 3 L. n. 136/2010), dall'Esecutore che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti dall'Appaltante, copia delle fatture (con l'indicazione delle ritenute a garanzie effettuate) e del bonifico (o altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità) effettuato per il pagamento a titolo di quietanza. In caso di fatture emesse nei confronti dell'Esecutore, relative al pagamento precedente, liquidabili ma non quietanzate, si farà luogo alla sospensione del pagamento all'Esecutore per l'intero ammontare. Qualora l'Esecutore motivi il mancato pagamento con la contestazione della regolarità delle attività eseguite dal subappaltatore e sempre che quanto contestato dall'Esecutore sia accertato dal D.E., l'Appaltante sospende i pagamenti in favore dell'Esecutore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal D.E. e procederà al pagamento diretto a favore del subappaltatore.

Nell'ipotesi in cui, durante l'esecuzione delle attività subappaltate ed in un qualsiasi momento durante il periodo di esecuzione del contratto, l'Appaltante stabilisse, a suo insindacabile giudizio, che il subappaltatore è inadoneo, l'Esecutore, al ricevimento della comunicazione scritta da parte dell'Appaltante, dovrà prendere immediatamente le misure per la sostituzione del subappaltatore medesimo. La sostituzione del subappaltatore non darà alcun diritto all'Esecutore di pretendere indennizzi, risarcimenti di danni o di perdite o la proroga della data fissata per l'ultimazione del contratto. Gli importi delle prestazioni eseguite dai subappaltatori rilevano sia ai fini della regolarità contributiva che del rilascio del certificato di esecuzione del servizio.

L'Esecutore deve coordinare gli interventi e l'informazione reciproca; esso oltre a promuovere la cooperazione e il coordinamento tra subappaltatori per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto, deve coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori in relazione alle eventuali interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte, anche per i subcontratti, ai sensi dell'art. 26 D. Lgs 81/2008.

L'Esecutore è responsabile della verifica dell'idoneità tecnica professionale dei subappaltatori, ai sensi dell'art. 26 comma 1 lett. a) D. Lgs 81/2008.

Art. 15 - Revisione prezzi contrattuali

Ai sensi dell'art. 106 c. 1 lett. a) D. Lgs 50/2016 le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate annualmente, sulla base dell'indice FOI come determinato

dall'ISTAT nel mese precedente alla decorrenza del presente contratto, nella misura che eccede il 10% rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà.

Art. 16 - Rifiuto del servizio - Acquisto in danno

Qualora il servizio non corrisponda perfettamente ai requisiti pattuiti, l'Appaltante si riserva la facoltà di rifiutarlo e di richiederne la nuova esecuzione entro il termine che sarà indicato. In caso di mancata o ritardata esecuzione l'Appaltante si riserva la facoltà di fare eseguire il servizio a totale spesa e carico dell'Esecutore che non potrà sollevare eccezioni, con aumento del 20% per spese generali.

Art. 17 - Riserve, Contestazioni e Contenzioso

Per le contestazioni in merito all'esecuzione del contratto l'Esecutore ha l'onere di iscrizione delle riserve. Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto del contratto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'Esecutore; in mancanza devono essere comunicate all'Appaltante entro 30 giorni dal loro verificarsi, con lettera inviata all'indirizzo P.E.C. o con raccomandata postale. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere, a pena di inammissibilità, la precisa quantificazione delle somme che l'Esecutore ritiene gli siano dovute; qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l'Esecutore ha l'onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di 15 giorni dalla firma stessa. Per tutte le controversie tra l'Appaltante e l'Esecutore, tanto durante il corso del contratto che dopo l'ultimazione di questo, che non si siano potute definire in via amministrativa quale che sia la natura tecnica, amministrativa, giuridica, nessuna esclusa e per quanto non contemplato nel contratto, è competente il Foro di Bologna. In ogni caso l'Esecutore non potrà sospendere l'esecuzione del contratto né rifiutarsi di eseguire le disposizioni che l'Appaltante per effetto di contestazioni che dovessero sorgere fra le parti.

Art. 18 - Risoluzione del contratto per fatto dell'Esecutore – Clausola risolutiva

L'Appaltante è in diritto di procedere alla risoluzione del contratto nei casi previsti dall'art. 108 D. Lgs 50/2016.

Il medesimo diritto avrà l'Appaltante nei seguenti casi:

- quando l'Esecutore non adotti i provvedimenti conseguenti a facoltà che l'Appaltante si è riservato con le disposizioni di cui al presente contratto;
- quando l'Esecutore, per qualsiasi ragione non prevista, sospenda l'esecuzione del contratto;
- subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto.

Ai sensi dell'art. 1456 del C.C. la risoluzione si verifica di diritto quando l'Appaltante dichiara all'Esecutore che intende valersi della clausola risolutiva nei seguenti casi:

- a) l'Esecutore ha eseguito transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste italiane spa (art. 3 legge 136/2010);
- b) associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- c) inadempimenti gravi in materia di sicurezza.
- d) casi previsti nell'art. "Intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale";
- e) inadempimento rispetto a quanto previsto dalla clausola sociale e in ordine alla sede/unità operativa.

Nel caso di risoluzione saranno posti a carico dell'Esecutore i maggiori oneri che l'Appaltante deve sopportare anche con riferimento al ritardo accumulato. A tale scopo può rivalersi sulla garanzia definitiva.

Ogni contestazione in merito alla legittimità del provvedimento di risoluzione del contratto o di esecuzione d'ufficio potrà riguardare soltanto il risarcimento e non l'annullamento del provvedimento adottato dall'Appaltante. E' facoltà dell'Appaltante recedere in qualunque tempo dal contratto, ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs 50/2016. Resta inteso che il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1 c. 3 DL 95/2012, nel caso nel corso della durata del contratto venga ad essere disponibile una convenzione di cui all'art. 26 L. 488/1999 o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'art. 1 c. 455 L. 296/2006 con condizioni migliori rispetto al presente contratto.

Art. 19 - Recesso dal contratto

L'Appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento della parte di contratto eseguita, oltre al decimo dell'importo del contratto non eseguito. Il decimo dell'importo del contratto non eseguito è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti dell'importo posto a base di gara, depurato del ribasso offerto, e l'ammontare netto della prestazione eseguita. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'Esecutore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni decorsi i quali l'Appaltante effettua la verifica della parte di contratto eseguita.

Art. 20 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 l'Appaltante informa l'Esecutore che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi in materia.

I dati relativi al contratto e alla sua esecuzione saranno pubblicati sul sito dell'Appaltante, sezione Amministrazione Trasparente.

L'Esecutore inoltre si obbliga a non divulgare, anche successivamente alla scadenza del presente contratto, notizie relative all'attività svolta dall'Appaltante e dal Comune, di cui sia venuto a conoscenza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a non eseguire né a permettere che altri eseguano copia, estratti, note od elaborazioni di qualsiasi genere degli atti e documenti di cui sia eventualmente venuto in possesso in ragione del contratto ad esso affidato e di cui in ogni caso non potrà avvalersi.

Art. 21 - Cessione del credito

Per la cessione dei crediti derivanti dal presente contratto d'appalto trovano applicazione le norme dell'art. 106 c. 13 D.Lgs. n. 50/2016. Ogni cessione di credito deve essere stipulata esclusivamente mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata notarile, e deve essere preventivamente notificata all'Appaltante nei modi indicati dall'art. 106 c. 13 D.Lgs. n. 50/2016 ai fini dell'esercizio dell'eventuale diritto di opposizione dell'Appaltante su detta cessione (diritto che andrà esercitato dall'Appaltante nel termine di 45 giorni dalla data di avvenuta notifica della cessione, mediante comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario).

E' pertanto vietata qualsiasi cessione di credito anche a seguito di contratto di factoring (ai sensi della legge n. 52/1991) che non sia preventivamente notificata all'Appaltante ai sensi e per gli effetti dell'art. 106 D.Lgs. n. 50/2016.

Anche nel caso di cessione del credito il cessionario è tenuto ad indicare il CIG/CUP e ad anticipare i pagamenti all'Esecutore mediante bonifico bancario o postale sui conti correnti dedicati.

Art. 22 - Spese, imposte e tasse

area blu spa

Sede legale via Mentana 10, 40026 Imola (Bologna)
tel 0542 24762 fax 0542 24763

Sede via Poiano 11, 40026 Imola (Bologna)
tel 0542 642336 fax 0542 642144

C.F. e P.IVA n. 00828601203 - Numero REA BO-368007 - Capitale sociale € 7.097.440,68 i.v.
e-mail areablu@areablu.com - p.e.c. areablu@cert.areablu.com - <http://www.areablu.com>

Sono a carico dell'Esecutore tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari.

Art. 23 - Vicende soggettive

Si applica quanto previsto nell'art. 48 D. Lgs 50/2016.

Art. 24 – Proroga tecnica

E' facoltà di Area Blu richiedere con preavviso di almeno 30 giorni antecedenti alla scadenza del contratto una proroga tecnica finalizzata all'espletamento della procedure di gara per la selezione del nuovo affidatario.

Art. 25 – Riserve, contestazioni e contenzioso

Per le contestazioni in merito all'esecuzione del contratto l'Esecutore ha l'onere di iscrizione delle riserve (art. 21 DM 49/2018). Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto del contratto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'Esecutore; in mancanza devono essere comunicate all'Appaltante entro 30 giorni dal loro verificarsi, con lettera inviata all'indirizzo P.E.C. o con raccomandata postale. **Non sono ammesse forme equipollenti per le riserve.** Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere, a pena di inammissibilità, la precisa quantificazione delle somme che l'Esecutore ritiene gli siano dovute.

Qualora ne ricorrano le condizioni sarà applicata la disciplina per l'accordo bonario prevista dall'art. 205 del D. Lgs 50/2016.

E' esclusa la competenza arbitrale.

Per tutte le controversie tra l'Appaltante e l'Esecutore, tanto durante il corso del contratto che dopo l'ultimazione di questo, che non si siano potute definire in via amministrativa quale che sia la natura tecnica, amministrativa, giuridica, nessuna esclusa e per quanto non contemplato nel contratto, è competente il foro di Bologna.

In ogni caso l'Esecutore non potrà sospendere l'esecuzione del contratto ne' rifiutarsi di eseguire le disposizioni che l'Appaltante darà per effetto di contestazioni che dovessero sorgere fra le parti.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali vengono contestati all'Esecutore il quale deve comunicare le proprie controdeduzioni entro 6 giorni dalla contestazione stessa. Qualora le controdeduzioni non siano accoglibili a insindacabile giudizio dell'Appaltante, oppure non vi sia stata risposta da parte dell'Esecutore entro il suddetto termine, sono applicate all'Esecutore le penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

Art. 26 - Verifica di conformità

L'esecuzione del contratto è soggetta a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto. La verifica di conformità avviene ai sensi e per gli effetti dell'art. 102 D. Lgs 50/2016; le relative spese sono poste a carico dell'Esecutore, il quale deve mettere anche a disposizione, a propria cura e spesa, i mezzi necessari ad eseguire le verifiche. Nel caso in cui l'Esecutore non ottemperi a siffatti obblighi, il Direttore dell'esecuzione dispone che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all'Esecutore. La verifica di conformità è avviata entro 20 giorni dall'ultimazione della prestazione e deve essere, conclusa entro 60 giorni dall'ultimazione delle prestazioni.

L'operazione di verifica di conformità è svolta da tecnici incaricati dall'Appaltante, alla presenza di un rappresentante dell'Esecutore, presso la sede dove è stato eseguito il servizio. A questo fine l'Esecutore si obbliga a mettere a disposizione un proprio rappresentante per provvedere alla

verifica di conformità alla data che gli sarà comunicata. Qualora in tale data nessun rappresentante dell'Esecutore si presenti, verrà fissata un'ulteriore data. Qualora anche in tale seconda data nessun rappresentante dell'Esecutore si presenti, l'assenza vale a tutti gli effetti come acquiescenza ai risultati delle operazioni di verifica di conformità. Delle operazioni viene redatto specifico verbale.

I servizi rifiutati alla verifica di conformità devono essere eseguiti nuovamente entro 10 gg dalla data di comunicazione, a cure e spese dell'Esecutore. Decorso inutilmente tale termine verranno applicate le penalità previste per ritardo. Qualora l'esito della verifica di conformità sia ancora negativo l'Appaltante si riserva la facoltà di affidare ad altro soggetto quanto necessario per rendere il servizio conforme all'oggetto del presente contratto con addebito della relativa spesa all'Esecutore, più il 20% per spese generali dell'Appaltante. L'Esecutore rimane responsabile per i difetti e le imperfezioni anche se accertati successivamente alla verifica di conformità.

Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione all'Esecutore, il quale deve firmarlo entro 15 giorni dal ricevimento dello stesso. All'atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità.

Per verificare la regolarità del servizio l'Appaltante si riserva di effettuare gli accertamenti procedendo alla visita dei locali e delle aree in qualsiasi momento e senza alcuna periodicità, compreso il controllo sulla presenza del personale addetto al servizio. La violazione degli obblighi posti a carico dell'Esecutore a norma di legge, di regolamento o delle clausole contrattuali saranno contestate per iscritto all'Esecutore; quest'ultimo dovrà fare pervenire entro i 5 giorni consecutivi e continui le proprie controdeduzioni. Decorso inutilmente tale termine, oppure nel caso in cui le controdeduzioni non vengano ritenute adeguate, l'Appaltante applicherà le penali previste oppure calcolate in base alla gravità dell'inadempimento.

Per importi inferiori alla soglia comunitaria l'Appaltante emette il certificato di regolare esecuzione, ai sensi dell'art. 102 D. Lgs 50/2016, non oltre 40 giorni dal termine di durata del presente atto, con gli stessi effetti del certificato di verifica di conformità.

Art. 27 – Garanzie

Ai sensi dell'art. 103 D. Lgs 50/2016, l'Esecutore ha costituito la **garanzia definitiva**, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Esecutore. L'Appaltante si riserva la facoltà di accedere alla garanzia definitiva anche per il recupero delle penalità previste nel presente contratto.

L'importo della garanzia è del 10% dell'importo di contratto; in caso di ribasso offerto superiore al 10% tale garanzia è stata aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20% vi è un ulteriore aumento di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Si applicano **le riduzioni** previste all'art. 93 c. 7 D. Lgs 50/2016, se ricorrono.

Tale garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 c. 2 del C.C. nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'Appaltante.

La garanzia fidejussoria è progressivamente svincolata ai sensi dell'art. 103 c. 5 D. Lgs 50/2016. Il residuo sarà svincolato alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

La garanzia definitiva rimarrà in tutto o in parte vincolata, anche quando a collaudo finale eseguito nulla osti da parte dell'Appaltante alla restituzione della garanzia, a garanzia dei diritti dei creditori che abbiano tempestivamente attivato i rituali atti impeditivi.

L'Esecutore deve presentare anche una polizza assicurativa che assicuri la copertura del rischio da

responsabilità civile per qualsiasi danno che possa essere arrecato all'Appaltante, nonché a terzi (RCT) e verso prestatori di lavori (RCO). Devono essere considerati "terzi":

- i dipendenti dell'Appaltante
- altre imprese che operano contemporaneamente nei luoghi oggetto del presente contratto.

I massimali della polizza non devono essere inferiore a € 500.000,00 per sinistro e per anno assicurato.

Con riguardo agli artt. 1892 e 1893 c.c. in nessun caso eventuali riserve o eccezioni saranno opponibili all'Appaltante. La polizza assicurativa deve prevedere clausola di rinuncia alla rivalsa anche verso l'Appaltante e la clausola a copertura della rivalsa Inail. Resta ferma l'intera responsabilità dell'Esecutore anche per danni non coperti ovvero per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati.

La polizza deve contenere apposita clausola per la quale l'omesso o il ritardato pagamento del premio o della commissione da parte dell'Esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti dell'Appaltante, oppure l'impegno del Garante a comunicare all'Appaltante, 30 giorni prima della scadenza della copertura assicurativa, il mancato pagamento del premio, per dare la possibilità all'Appaltante di poter pagare il premio al posto dell'Appaltatore; in tale ultimo caso l'Appaltante avrà il diritto di rivalersi sull'Appaltatore del premio pagato con aggiunta del 20% per spese generali.

Art. 28 - Disposizioni in merito alle proposte effettuate dall'Esecutore in sede di offerta tecnica.

Qualora il criterio di aggiudicazione sia quello del miglior rapporto qualità/prezzo l'Esecutore si impegna ad eseguire anche le modifiche al progetto e tutte le lavorazioni che si rendono necessarie per adeguare il progetto all'offerta tecnica presentata in sede di gara. L'Appaltatore risponde degli oneri conseguenti ad eventuali carenze delle integrazioni/variazioni proposte. Se alcune proposte componenti l'offerta tecnica presentate in sede di gara sono state valutate negativamente dalla commissione giudicatrice, l'Esecutore deve eseguire il contratto secondo quanto previsto dal progetto posto a base di gara, rispettando le altre condizioni offerte in sede di gara, in particolare il prezzo. Le offerte presentate sono considerate concrete e non costituiscono "suggerimenti" pertanto anche le formule generiche utilizzate nell'offerta tecnica presentata quali "si potrebbe" oppure "si propone" o simili sono da intendersi quali veri e propri impegni di realizzazione da parte dell'Esecutore. Con la stipula del contratto l'Appaltante diviene proprietario pieno ed assoluto del progetto così come modificato dall'Esecutore in sede di gara.

Nel caso di mancato raggiungimento delle prestazioni offerte dall'Esecutore in sede di gara saranno applicate penali in base alla gravità dell'inadempimento e del punteggio ottenuto in sede di gara per quell'elemento di valutazione.

Art. 27 - Clausola sociale per l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati (art. 100 D. Lgs. 50/2016).

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'operatore economico uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81. A tal fine vengono forniti tutti i dati relativi alle unità di personale impiegato, riportati nella Tabella C Allegata alla documentazione di gara. In caso di mancato

rispetto della suddetta condizione particolare di esecuzione la stazione appaltante non procederà alla stipula del contratto.

Entro 3 mesi dall'avvio dell'attività l'Esecutore dovrà inviare all'Appaltante l'effettivo progetto di inserimento lavorativo; dovrà poi inviare una relazione annuale.

AREA BLU SPA _____

L'Esecutore _____

A norma e per gli effetti di cui all'art. 1341 codice civile l'Esecutore dichiara di aver preso piena conoscenza di tutte le clausole e condizioni su estese e, in particolare, dichiara di ben conoscere ed accettare specificatamente i sott'elencati articoli del contratto:

Ammontare del contratto

Responsabilità dell'Esecutore circa l'esecuzione del contratto

Modalità e tempistiche di erogazione dei servizi - Penale in caso di ritardo- proroghe

Pagamenti

Oneri ed obblighi diversi a carico dell'Esecutore

Rifiuto del servizio - Acquisto in danno

Risoluzione del contratto

Contestazioni

Verifica di conformità

disposizioni in merito alle proposte effettuate dall'Esecutore in sede di offerta tecnica

Clausola sociale per l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati

L'Esecutore _____

Data _____